

# REGOLAMENTO

## ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER LE CHIESE E GLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI, I CENTRI SOCIALI, E LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le Opere di urbanizzazione secondaria eseguite da terzi (contributi a “circoli e enti religiosi”), i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall’art. 184, comma 4, della L.R. 65/2014, nel rispetto della deliberazione del C.R.T. 28 febbraio 1989, n. 84, in quanto applicabile, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria relative ai “Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie” e alle “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi”.
2. I suddetti contributi rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Forte dei Marmi a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria destinate alla “realizzazione di nuove opere, attrezzature e impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle già esistenti come sopra specificate”.
3. Il presente regolamento esplica i suoi effetti nelle more dell'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di apposito atto di individuazione delle opere di urbanizzazione secondaria per le quali i Comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori e dei criteri generali per l'erogazione del contributo stesso. Successivamente a tale atto il regolamento potrà essere applicato purché compatibile con i contenuti dello stesso.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale.

### Art. 2

#### Finalità

1. Il Comune di Forte dei Marmi riconosce l'utilità sociale attribuita dalle normative nazionali e regionali alle “Chiese, servizi religiosi e ai centri per attività sociali culturali e ricreative” così come individuati all'articolo 4 della legge 847 del 64 in quanto servizi sociali a supporto dell'insediamento umano;
2. Il Comune provvede pertanto alla concessione dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria a favore delle "Chiese e di altri edifici per servizi religiosi" e ai "Centri sociali e per le attrezzature culturali e sanitarie". A tal fine può approvare annualmente secondo i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa un apposito avviso pubblico per la selezione delle domande pervenute dai soggetti interessati.
3. Il principio generale al quale si attiene l'amministrazione nella ripartizione dei fondi disponibili per opere di urbanizzazione secondaria realizzate da terzi è quello di stimolare, coinvolgere e responsabilizzare, tramite l'intervento diretto ed autonomo, forze della società civile che possano contribuire ad un migliore impiego delle risorse presenti, sia economiche che umane. Con i contributi ad interventi condotti da cittadini associati, si mira a rafforzare nei cittadini il senso di responsabilità verso la collettività, derivante dal diretto impiego di risorse da quella prodotte per opere al suo servizio destinate.

### Art. 3

#### Soggetti beneficiari del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo sono le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" e i "Centri Civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie" individuati sulla base delle seguenti

definizioni come riprese dall'art.5 della Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n.84/1989:

- a) Per "**Chiese e altri edifici per servizi religiosi**" sono da intendersi gli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale e le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste e previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Ai contributi oggetto del presente regolamento possono accedere l'insieme dei culti ammessi nello Stato, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno sottoscritto intese con lo stesso. Per le opere della Chiesa Cattolica le domande devono essere presentate dalle singole parrocchie previa indicazione dell'Autorità Diocesana competente, per le altre confessioni religiose le domande devono essere presentate dalle rappresentanze ufficiali legalmente riconosciute dallo Stato ai sensi della Legge 1159/1929.

Le domande, anche relative a più immobili, devono essere presentate con eventuali proposte di priorità tra gli interventi richiesti e devono essere sempre firmate anche dal/dai proprietari degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

- b) Per "**Centri civici sociali, attrezzature culturali e sanitarie**" sono da intendersi gli immobili e le loro pertinenze destinati appunto alle attività civiche sociali, culturali, ricreative e sanitarie, degli Enti o delle Associazioni a tali fini costituite, dotate di personalità giuridica e quindi dotate di atto costitutivo e statuto pubblicamente registrati (associazioni, fondazioni, onlus, ...). Sono da ricomprendere anche le attrezzature e gli impianti situati nelle adiacenze degli immobili o comunque connesse con questi ultimi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda gli immobili ancora da realizzare.

Per i "Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie" le domande devono essere presentate dal responsabile o legale rappresentante dell'Ente o dell'Associazione e dai/dal proprietario degli immobili o dai soggetti che godano di qualsivoglia diritto di godimento (reale o personale) sul bene oggetto di richiesta di contribuzione.

Gli Enti o le Associazioni di cui trattasi dovranno essere iscritte all'Albo delle Associazioni e/o all'Albo del Volontariato, e/o all'anagrafe delle ONLUS, ed essere dotate delle eventuali iscrizioni di tipo commerciale.

2. I richiedenti, per poter accedere ai contributi provenienti dagli oneri di urbanizzazione secondaria dovranno comunque dimostrare, mediante apposita Relazione, una pluriennale attività sul territorio negli specifici settori di attività.

3. Sono esclusi dal godimento del contributo gli edifici adibiti alle attività di cui trattasi, così come definiti dal precedente comma 1, nei cui locali siano installati, al momento della presentazione della domanda e fino al termine di destinazione d'uso dei locali previsto al successivo art.9 - lettera n, apparecchi del tipo "slot machines" idonei al gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S

#### Art. 4

##### Soggetti titolati a richiedere il contributo

1. I soggetti la cui domanda di contributo è ammissibile sono quelli indicati al precedente articolo 3 comma 1 lettera a) e b).

2. Per la "Chiesa cattolica", le richieste sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, con la proposta delle priorità. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali, per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.

3. Per i "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", la domanda deve essere avanzata dalla proprietà o dal Legale Rappresentante. Sono esclusi dai contributi per le opere di cui al comma 5 le persone fisiche, le società semplici, le società di persone, le società di capitali, gli enti di diritto pubblico ed i soggetti associati per i quali la composizione sociale, oppure lo statuto sociale, non escludano esplicitamente ogni finalità di lucro. A titolo esemplificativo si individuano:

- a) Circoli che esplicano attività culturali, ricreative, sportive ed educative, aderenti ad organizzazioni regionali legalmente riconosciute, limitatamente ad immobili destinati totalmente e permanentemente allo svolgimento delle attività suddette;
- b) I.P.A.B., Enti e Associazioni volontaristiche che esercitano, senza fini di lucro, attività di assistenza e mutuo soccorso, per i locali destinati totalmente e permanentemente a tali attività;
- c) Organizzazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni;
- d) In ogni ipotesi per la quale, caso per caso, il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, ritenga sussistano le condizioni richieste dalla Legge per la gratuità della concessione.

#### Art. 5

##### Determinazione delle somme disponibili

1. Il Comune, nell'ambito del procedimento di approvazione del Bilancio di Previsione annuale, in ottemperanza all'art. 184 comma 4 della L.R. 65/2014 smi, istituisce apposito capitolo di spesa, determinato quale misura percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e con un importo massimo espresso in "Euro". Le somme effettivamente erogabili saranno verificate successivamente a consuntivo di ogni anno contabile.

2. Le percentuali massime attribuibili alle chiese ed altri edifici per servizi religiosi ed ai centri sociali e per attrezzature culturali e sanitarie, sono quelle da ultimo stabilite con il D.P.G.R. Toscana n.904 del 19/10/2009 e nello specifico:

- il 9 % (nove per cento) da destinare alla realizzazione di "Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", da parte dei soggetti realizzatori;
- il 10% (dieci per cento) da destinare alla realizzazione di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" da parte dei soggetti realizzatori;

4. Il presente Regolamento si adeguerà automaticamente, senza bisogno di ulteriori approvazioni, ad eventuali modifiche delle percentuali stabilite da successivi atti normativi regionali.

5. Con deliberazione da adottarsi annualmente la Giunta stabilisce se destinare tali somme e in che percentuali, se inferiori a quelle massime, oppure se non destinare tali contributi, per un diverso utilizzo in opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi direttamente dal Comune.

6. Rispetto alle percentuali massime individuate dalla Regione Toscana, gli eventuali importi derivati dalla non attribuzione o dalla rinuncia dei soggetti richiedenti, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale sia per rifinanziare il capitolo di spesa relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria per l'anno seguente, sia per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall'art.62, comma 5, della L.R. n. 65/2014.

7. Annualmente il Servizio Urbanistica ed Edilizia, quale centro di Responsabilità dell'Entrata degli Oneri di Urbanizzazione secondaria, sia in fase di accertamento che di incasso, una volta accertata la somma stanziata sia in termini di percentuale che di importo massimo, stanziati in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, provvede, su indicazione della Giunta e comunque entro il 28 febbraio, a pubblicare il suindicato Avviso Pubblico e ad esperire ogni altro adempimento conseguente e necessario.

#### Art. 6

##### Utilizzazione del contributo concesso

1. Le somme erogate quale contributo potranno essere utilizzare esclusivamente per la realizzazione di: nuove opere, attrezzature, impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti, sono pertanto escluse dalla contribuzione le opere individuabili quali manutenzione ordinaria.

2. Sono pertanto esclusi dall'assegnazione del contributo gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi finalizzati all'acquisto di arredi, attrezzature, macchinari, veicoli o altri oggetti non permanentemente integrati negli involucri edilizi;

3. Si ritiene equiparato alla nuova edificazione l'acquisto di immobili e pertanto:

- potranno essere richiesti contributi ai sensi del presente Regolamento anche per gli acquisti immobiliari per i quali è già stato stipulato un atto preliminare di compravendita e per i quali il contratto di acquisto è previsto entro l'anno di riferimento dell'avviso pubblico comunale.
- gli immobili da acquistare dovranno essere destinati agli usi previsti dal presente Regolamento e dalla normativa regionale con vincolo decennale di destinazione d'uso; potranno essere oggetto di richiesta di contribuzione anche immobili per i quali siano state avviate le procedure per il cambio della destinazione urbanistica così da renderla compatibile con quelle previste dallo strumento urbanistico.

4. Le opere da realizzare devono essere ubicate nel territorio del Comune di Forte dei Marmi.

5. Le opere non devono essere già realizzate e non possono esserlo fino all'assegnazione del contributo, salvo motivi di comprovata urgenza e necessità, e comunque in tal caso senza dar seguito ad obblighi o pretese di assegnazione derivanti dalle richieste inoltrate.

6. E' ammessa una contribuzione che copra fino al 100% delle spese sostenute lordo di IVA, imposte, etc. Sono incluse in tale conteggio, e potranno essere rimborsate, le spese tecniche (di progettazione, di direzione lavori, di controllo della sicurezza, etc.), al netto di ogni onere, sostenute dai richiedenti e direttamente connesse agli interventi per cui si chiede la contribuzione, e fino ad un importo non superiore al 10% dell'ammontare netto dei lavori o delle altre spese sostenute.

7. Qualora gli interventi da realizzare riguardino immobili dove risulta una promiscuità tra le attività religiose, educative, sociali, culturali, ricreative e sanitarie e quelle di pubblico esercizio legalmente autorizzato, o comunque diverse da quelle ammissibili a contributo, la percentuale massima di contribuzione di cui al precedente comma 4, (100%), sarà proporzionalmente ridotta in funzione della percentuale di superficie utile utilizzata a fini non sociali.

8. I lavori per i quali si richiede la contribuzione dovranno essere eseguiti entro e non oltre i termini temporali previsti dalla vigente normativa e più precisamente dovranno essere avviati, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e di ogni altra autorizzazione o nulla-osta necessario, entro 1 (uno) anno dalla data di assegnazione del contributo e ultimati e regolarizzati entro 3 (tre) anni dalla stessa data, pena la decadenza e la revoca dall'assegnazione stessa, come disposto dall'art. 11 del presente Regolamento. E' possibile presentare motivata istanza di proroga a tale termine che potrà essere concessa, previa verifica e redazione di istruttoria scritta da parte degli uffici comunali, dal Responsabile del Servizio competente con proprio atto formale.

## Art. 7

### Bando pubblico per l'ammissione ai contributi

1. Il Settore Tecnico (Servizio Urbanistica ed Edilizia) predispose apposito bando pubblico con cui dà notizia dell'entità complessiva dell'accantonamento, come determinato sulla base dell'art. 3, nonché dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo, indicando i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.

2. Ai fini del presente Regolamento, i contributi, assegnati con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, saranno ripartiti tra le domande pervenute secondo le seguenti modalità:

- a) tenuto conto degli importi, così come definiti ai dall'art. 8;
- b) tenuto conto della effettiva presenza dei soggetti interessati nel territorio comunale, nonché della loro reale consistenza organizzativa;
- c) tenuto conto del valore sociale, culturale e di aggregazione eventualmente connesso a ciascuna opera e dell'urgenza della stessa;

- d) tenuto conto delle proposte di priorità avanzate dagli interessati di cui all'art. 8 comma 4;
3. Fermo restando il comma 2, è facoltà della Giunta Comunale definire un ulteriore sistema premiante a specifica dei suddetti criteri generali.
4. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi, nei termini e nelle modalità stabiliti dal bando di cui al comma 1; la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.

#### Art. 8

##### Elenco delle istanze ammesse a contributo e criteri per l'assegnazione

1. Il competente Settore Tecnico, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, predispone, entro 60 (sessanta) giorni, due distinti elenchi per ognuna delle due categorie ammesse a contributo, specificando l'importo totale degli interventi, l'importo richiesto come contributo ed il conseguente rapporto percentuale.
2. Gli importi determinati dagli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 2 sono individuati in percentuale, proporzionalmente ai preventivi presentati per ogni singola domanda avente diritto.
4. Per le richieste relative alle "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", il Comune potrà altresì ripartire l'assegnazione dei contributi, tenendo conto delle diverse priorità indicate dalle Autorità Diocesane o dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano.
5. Qualora il contributo richiesto si estenda su più annualità rimane facoltà dell'Amministrazione Comunale, previa apposita deliberazione di Giunta Comunale che ne indichi le motivazioni (rilevanza del progetto, bacino di utenza del Centro etc etc.), concedere il contributo oltre che per la prima annualità anche per le annualità future e sin ad un massimo di 5 annualità successive. Nel caso di specie pertanto nelle annualità successive alla pubblicazione del bando e sin all'esaurimento delle annualità concesse non verrà pubblicato alcun bando in quanto le risorse che l'amministrazione provvederà a stanziare saranno destinate al medesimo soggetto.

#### Art. 9

##### Modalità di assegnazione del contributo

1. I contributi saranno assegnati ed impegnati con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico agli aventi diritto, secondo quanto contenuto nel bando.
2. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati, con l'indicazione delle modalità di erogazione di cui all'art. 10.

#### Art. 10

##### Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione di cui alla tabella B e dell'accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.
2. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'importo ammesso a contributo, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, a fronte della presentazione della documentazione elencata nell'allegata Tabella B, con particolare riferimento a fatture quietanzate, ricevute o certificati di pagamento, per opere ultimate e regolarmente certificate da Tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 149, L.R. Toscana n.65/2014 e s.m.i.
3. L'erogazione sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni presentazione della documentazione o dell'integrazione della medesima se ritenuta incompleta.

4. Il Settore Tecnico, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, il controllo per la verifica della conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata, anche mediante sopralluogo.

5. La liquidazione potrà essere richiesta anche per successivi stati di avanzamento lavori di importo superiore ai 10.000,00 euro ma solo per le opere completate e funzionalmente autonome; nel caso di acquisti immobiliari il contributo verrà concesso in un'unica soluzione alla presentazione della copia del contratto registrato e trascritto.

#### Art. 11

##### Inadempienze, decadenze e revoche

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:

- a. il mancato pagamento di oneri per il ritiro/presentazione del titolo edilizio oneroso e/o la mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
- b. il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dai titoli edilizi, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;

2. Il contributo è revocato e la somma, laddove già erogata, è recuperata con aggravio degli interessi legali, nel caso in cui, in sede di liquidazione del rendiconto finale, venga constatata la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato;

3. I soggetti beneficiari ammessi a contributo che si trovino nella necessità di rinunciarvi, e quindi di recedere dagli impegni previsti nel Regolamento, devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al Comune di Forte dei Marmi;

4. Il Responsabile del Settore Tecnico provvederà a darne comunicazione alla Giunta per l'eventuale decisione di destinare ad incremento della disponibilità degli stessi fondi per l'anno successivo o per il finanziamento di altre tipologie di opere di urbanizzazione secondaria, come richiamate dal presente Regolamento.

5. In caso di riscontro di false dichiarazioni in fase istruttoria, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche leggi in caso di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dell'eventuale contributo assegnato e alla sospensione del soggetto dalla possibilità di accesso alle contribuzioni per il quinquennio successivo.

#### Art. 12

##### Mancata erogazione dei contributi

1. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo e per qualunque ragione vi siano fondi residui, rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, le somme non attribuite rientrano nelle disponibilità di bilancio dell'Ente.

2. E' facoltà dell'Amministrazione destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione secondaria, anche diverse da quelle di cui all'art.1, comma 1, da realizzarsi direttamente a cura del Comune. Parimenti, è facoltà dell'Amministrazione disporre che le somme siano accantonate per aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo per le finalità del presente regolamento.

#### Art. 13

##### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

## **Tabella A**

### **Documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi**

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso, specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile (con documento d'identità);
- b) Titolo alla richiesta del contributo:
- per le "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi":
    - documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato;
    - documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato Italiano;
  - per i "Centri civici e sociali, le Attrezzature culturali e sanitarie":
    - copia dello statuto dell'Ente o associazione;
- c) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento o la pratica edilizia presentata, ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
- d) Copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da Tecnico abilitato);
- e) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile, con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per l'incolumità pubblica e per la salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento. La relazione dovrà contenere anche un elaborato fotografico significativo dello stato di fatto con planimetria dei punti di ripresa;
- f) Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sotto forma di Perizia giurata, con l'indicazione dell'importo complessivo di spesa, rispetto al quale si chiede il contributo, redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori;
- g) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
- h) Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
- i) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa, dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico;
- l) dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN.

## **Tabella B**

### **Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori effettuati**

- a) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento, ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compresa documentazione fotografica, indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale. Agibilità dei locali se necessaria;
- b) Documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;
- c) Dichiarazione del Direttore dei Lavori, in forma di autocertificazione, che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti, rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa, sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente;
- d) dati bancari di riferimento dell'ente richiedente ed il relativo codice IBAN.